



MARTA AZZINI

## **I provvedimenti interinali nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**

**Abstract:** L'articolo esamina l'impatto della riforma Cartabia relativamente al tema dei provvedimenti interinali emessi dall'autorità giudiziaria nell'ambito del nuovo rito di famiglia. Trattasi di misure di carattere provvisorio tendenti a regolare rapporti, economici e non, intercorrenti tra le parti, le quali possono assumere contenuto decisorio, seppur non definitivo, o istruttorio; il loro contenuto non è individuato dal legislatore per accordare al giudice il più ampio margine di discrezionalità possibile, per meglio rispondere alle esigenze del caso concreto. Le misure interinali, dunque, possono assumere la forma di provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti e altresì di ordini di protezione. In particolare, ove simili provvedimenti abbiano come destinatari figli minori o maggiorenni portatori di grave disabilità, possono essere adottati dall'autorità giudiziaria d'ufficio e in deroga ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e oltrepassando i limiti di ammissibilità delle prove previsti dal codice civile; non deve tuttavia essere violato il principio del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Le misure interinali acquisiscono un ruolo cruciale nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie poiché permettono una regolamentazione tempestiva e immediata di situazioni giuridiche soggettive che, altrimenti, rischierebbero di perdere la loro effettiva tutela.

The paper examines the impact of the Cartabia reform on the issue of interim measures issued by the judicial authority as part of the new family procedure. These are provisional measures aimed at regulating relationships, economic or otherwise, between the parties, which can take on a decision-making content, though not definitive, or an evidentiary function. Their content is not defined by the legislator in order to grant the judge the widest possible margin of discretion, in order to better respond to the needs of the specific case. Interim measures, therefore, can take the form of non-deferrable, temporary and urgent measures and also of protection orders. In particular, where such measures are addressed to minor or adult children with severe disabilities, they may be adopted by the judicial authority *ex officio* and in derogation from the principles of the request and correspondence between the requested and pronounced and exceeding the limits of admissibility of evidence provided for by the Civil Code; however, the adversarial principle and the right to evidence to the contrary must not be violated. Interim measures play a crucial role in proceedings concerning individuals, minors and families because they allow for the timely and immediate settlement of subjective legal situations that would otherwise risk losing their effective protection.

**Sommario:** 1. Introduzione: i provvedimenti interinali nel nuovo rito unificato – 2. Le tipologie di provvedimenti interinali: i provvedimenti indifferibili – 2.1. I provvedimenti temporanei e urgenti – 2.2. L'adozione degli ordini di protezione – 3. Il procedimento per l'emissione dei

provvedimenti interinali – 4. L’attuazione dei provvedimenti interinali – 5. Modificabilità e reclamo – 6. Il ricorso in Cassazione – 7. Conclusioni

### **1. Introduzione: i provvedimenti interinali nel nuovo rito unificato**

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della l. delega 26 novembre 2021, n. 206, si prefiggeva, come primari obiettivi, la razionalizzazione e la semplificazione delle norme relative al processo civile, sia di cognizione che di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie<sup>1</sup>. Le nuove norme relative al processo ordinario di primo grado, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 5, lett. a), l. 206/2021, aspiravano ad assicurare “la semplicità, la concentrazione, l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo”.

Segnatamente, nell’ambito del diritto processuale della famiglia, è stato introdotto un procedimento unitario per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie<sup>2</sup>. Il nuovo rito si affianca a quello ordinario e al rito speciale del lavoro e ciò è dimostrato anche dalla collocazione sistematica dello stesso, non inserito nel Libro IV del codice di procedura civile accanto ai procedimenti speciali, ma all’interno del Libro II, dedicato al processo di cognizione. L’unitarietà del rito comporta l’unicità del giudice competente: invero, verrà istituito un tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, competente per le controversie familiari e minorili, il quale permetterà di porre fine alle questioni relative al riparto di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Il procedimento così preordinato viene destinato a varie tipologie di controversie poiché in grado di mutare, rimanendo pur sempre all’interno di una cornice generale, a seconda della natura delle stesse<sup>3</sup>.

La giustizia familiare e minorile (area specifica della giustizia delle persone e della famiglia) è il settore su cui la riforma è maggiormente intervenuta al fine di emendare le importanti lacune legislative che creavano discriminazioni intollerabili<sup>4</sup>, contrarie ai principi di uguaglianza e ragionevolezza espressi dalla Carta costituzionale; particolarmente percepita, inoltre, era l’esigenza di un rito unitario, volto a disciplinare tutte le controversie in ambito familiare<sup>5</sup>.

Il nuovo rito è applicabile, come disciplinato dall’art. 3, comma 33, d.lgs. 149/2022, a tutti i procedimenti, di natura contenziosa, relativi allo stato delle persone, minorenni e famiglie; da

---

<sup>1</sup> F. DANOVI, *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2022, 837.

<sup>2</sup> R. LOMBARDI, *Capitolo XVII – Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie* in DE SANTIS F., DIDONE A., *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Cedam, 2023, 525.

<sup>3</sup> R. DONZELLI, *Il processo di famiglia nel prisma della tutela giurisdizionale differenziata dei diritti dei figli minori*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2025, 75.

<sup>4</sup> F. DANOVI, *op. cit.*, 837.

<sup>5</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

tale ambito di applicazione sono esclusi i procedimenti riguardanti l'adozione e la dichiarazione di adottabilità dei minorenni, i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e i procedimenti relativi allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi a seguito dei provvedimenti provvisori in sede di separazione<sup>6</sup>. Da tale rito unificato sono ulteriormente esclusi i procedimenti di volontaria giurisdizione, ai quali continueranno ad essere applicate le forme processuali camerale *ex artt.* da 737 a 742-*bis* c.p.c. A seguito dell'approvazione del decreto correttivo della riforma<sup>7</sup> è stata precisata l'applicabilità del nuovo rito anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare. Antecedentemente alla riforma Cartabia la competenza rispetto ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie veniva ripartita tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare<sup>8</sup>. Già prima della riforma Cartabia i procedimenti in materia di famiglia si caratterizzavano per l'ampia estensione dei poteri officiosi del giudice, in deroga ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, allo scopo di meglio tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili, protagonisti di questo tipo di controversie, tra cui figli minori ma altresì figli maggiorenni portatori di grave disabilità. In particolare, la giustizia minorile è un ambito molto vasto e diversificato in cui l'organo giudicante assume funzioni di regolazione della crisi familiare, incidendo profondamente sulla sfera personale di minori e famiglie, ma può dover svolgere altresì un'azione di controllo puramente formale<sup>9</sup>.

La disciplina dei provvedimenti interinali è stata profondamente modificata dalla novella: per provvedimenti interinali si intende qualsiasi misura, emessa dal giudice, avente carattere provvisorio e tendente a regolare i rapporti, economici e non, intercorrenti tra le parti. Tali provvedimenti possono essere emessi anche dal giudice delegato, come disciplinato all'art. 473-*bis*.1 primo comma c.p.c. e possono avere contenuto decisorio, seppur non definitivo, oppure istruttorio<sup>10</sup>. Inoltre, se le misure interinali si riferiscono ai figli minori o ai figli maggiorenni portatori di grave disabilità, possono essere adottati dal giudice anche d'ufficio, in deroga al principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tale deroga non opera nel caso in cui i provvedimenti *ad interim* abbiano come destinatari figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o altre parti processuali. Anche dal punto di vista istruttorio (sempre in riferimento ai provvedimenti a tutela dei minori o maggiorenni con

---

<sup>6</sup> Relazione illustrativa D. Lgs. 164/2024.

<sup>7</sup> D. Lgs. n. 164/2024.

<sup>8</sup> B. FICCARIELLI, *Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, in *Judicium*, 9 maggio 2023, 1.

<sup>9</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

<sup>10</sup> M. A. LUPOI, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, a cura di CECHELLA C., Giappichelli, Torino, 2023, 89.

disabilità grave) il giudice acquisisce un margine di discrezionalità maggiore, potendo oltrepassare i limiti di ammissibilità delle prove previsti dal codice civile.

Le ragioni sottostanti alla necessità di emissione di provvedimenti interinali risiedono nell'intrinseca struttura del processo di famiglia, processo nel quale sono coinvolti diritti, per lo più indisponibili, i quali, con il trascorrere del tempo, rischiano di vedersi svuotati della loro sostanza<sup>11</sup>. Le situazioni giuridiche soggettive oggetto di siffatto procedimento necessitano di una regolamentazione subitanea e immediata che mal si concilia con le tempistiche riscontrabili nella realtà; per questi motivi i provvedimenti interinali acquistano un rilievo di primaria importanza in quanto rispondono ad esigenze altrimenti incompatibili con i tempi previsti dal codice di rito<sup>12</sup>. Ciononostante, il termine di novanta giorni individuato dall'art. 473-bis.1 comma 3 c.p.c., come periodo di tempo massimo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione delle parti, ha carattere meramente ordinatorio. D'altro canto, i provvedimenti provvisori rischiano di cristallizzare la situazione fattuale e, per questo motivo, è necessario sia prevista una loro modificabilità per poter ripristinare lo *status quo ante*<sup>13</sup>.

Le tipologie di provvedimenti interinali che il giudice può adottare sono diverse e si possono riassumere in quattro categorie:

- a) provvedimenti indifferibili *ex art. 473-bis.15 c.p.c.*;
- b) provvedimenti temporanei e urgenti *ex art. 473-bis.22 c.p.c.*;
- c) provvedimenti modificativi o revocativi dei provvedimenti temporanei e urgenti *ex art. 473-bis.23 c.p.c.*;
- d) provvedimenti provvisori di adozione degli ordini di protezione *ex art. 473-bis.71 c.p.c.*

La differenza sostanziale tra i vari provvedimenti interinali riguarda il momento processuale in cui essi vengono disposti: di regola i provvedimenti indifferibili vengono emessi anteriormente alla prima udienza, avendo natura essenzialmente cautelare, mentre quelli temporanei e urgenti vengono emessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e in corso di causa.

## **2. Le tipologie di provvedimenti interinali: i provvedimenti indifferibili**

I provvedimenti indifferibili hanno costituito una significativa novità rispetto alla disciplina precedente, che non prevedeva l'utilizzo del provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* in caso di pericoli imminenti e irreparabili riscontrabili all'interno del processo di famiglia, comportando un importante vuoto di tutela<sup>14</sup>. Si è introdotta la possibilità, per il presidente o per il giudice delegato, di emettere provvedimenti *inaudita altera parte* aventi natura

---

<sup>11</sup> M. A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

<sup>12</sup> Come si avrà modo di precisare al successivo paragrafo il termine di novanta giorni individuato dall'art. 473-bis.1 terzo comma c.p.c. è, del resto, meramente ordinatorio.

<sup>13</sup> G. BUFFONE, *I provvedimenti ad interim*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 872.

<sup>14</sup> G. BUFFONE, *op. cit.*, 872.

cautelare<sup>15</sup>. Il legislatore ha scelto di nominare questi provvedimenti indifferibili e non urgenti allo scopo di differenziarli dai provvedimenti disciplinati all'art. 700 c.p.c.<sup>16</sup>. Tali misure presentano la forma di decreti provvisoriamente esecutivi e il loro contenuto deve essere, con ordinanza, confermato, modificato o revocato all'udienza di convalida, fissata nei 15 giorni successivi all'emissione del provvedimento, e prevista solo qualora la misura indifferibile non sia un provvedimento di rigetto, poiché, in quest'ultimo caso, il giudice dovrebbe limitarsi a fissare l'udienza di comparizione delle parti, aprendo ufficialmente la fase di merito. L'udienza di convalida per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili assunti con decreto viene tenuta dinanzi al medesimo giudice monocratico che tali provvedimenti ha emesso<sup>17</sup>.

Evidenti sono le analogie con la disciplina dell'art. 669-sexies c.p.c.<sup>18</sup>, dedicato al procedimento per l'emissione di provvedimenti cautelari, nonostante, per i provvedimenti indifferibili, il legislatore non abbia previsto un termine massimo per la notifica al convenuto.

I presupposti per questo tipo di misure provvisorie sono la possibile compromissione dell'attuazione dei provvedimenti dovuta all'instaurazione del contraddittorio e il timore di un danno imminente e irreparabile; nonostante la lettera della norma utilizzi la congiunzione "o" essi non sono alternativi, ma devono ricorrere congiuntamente<sup>19</sup>. Invero, la soluzione che, valorizzando il dato letterale della norma, prevede l'alternatività dei presupposti non coglie l'essenza del carattere per l'appunto indifferibile di simili misure: è proprio il secondo requisito ad implicare intrinsecamente l'urgenza a cui si ricollega l'indifferibilità stessa<sup>20</sup>. I provvedimenti indifferibili, invero, vengono disposti in una situazione in cui non è possibile attendere la pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti. Siffatti presupposti devono essere provati dalla parte ricorrente, sebbene, in ipotesi tutela della prole minorenni o maggiorenne portatrice di handicap grave, il giudice possa autonomamente compiere attività istruttoria.

Il contenuto dei provvedimenti indifferibili non è specificato dal legislatore, il quale lascia ampio margine di discrezionalità all'organo giudicante, che può assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Il testo della riforma non prevede un coordinamento tra l'udienza di modifica e revoca dei provvedimenti indifferibili e quella di comparizione delle parti. Si tratta di due udienze differenti, poiché nella prima non verrà discusso il merito della causa, bensì la mera sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili. L'udienza di convalida

---

<sup>15</sup> F. DANOVI, *Le ragioni di una riforma della giustizia familiare e minorile*, in *Famiglia e diritto*, 2022, 327.

<sup>16</sup> M.A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

<sup>17</sup> Art. 3, comma 6, lett. c) D. lgs. 31/2024, decreto legislativo correttivo della riforma Cartabia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2024. Una simile impostazione è stata confermata dal decreto correttivo 164/2024, il quale ha aggiunto al primo comma dell'art. 473-bis.15 c.p.c. la locuzione "davanti a sé".

<sup>18</sup> B. FICCARELLI, *Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 332.

<sup>19</sup> E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti*, in *Famiglia e diritto*, 2023, 982.

<sup>20</sup> F. BARBIERI, *La tutela d'urgenza del novello processo di famiglia*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2025, 297.

concretizza il contraddittorio e pertanto permette al convenuto di depositare memoria difensiva, che, a sua volta, non corrisponde alla comparsa di risposta, la quale consente la costituzione in giudizio dello stesso; in suddetta memoria difensiva la controparte dovrebbe limitarsi a prendere posizione rispetto ai presupposti cautelari per l'emissione dei provvedimenti indifferibili<sup>21</sup>.

Secondo parte della dottrina i provvedimenti indifferibili non possono essere emessi prima della fase introduttiva del procedimento, ma sarebbero azionabili solo contestualmente al deposito del ricorso<sup>22</sup>, e, secondo la giurisprudenza, non potrebbero nemmeno assurgere ad un'anticipazione del giudizio<sup>23</sup>. Quest'impostazione, che considera tali provvedimenti alla stregua di provvedimenti cautelari in corso di causa, è confermata dalla collocazione dell'art. 473-bis.15 c.p.c. successivamente all'articolo relativo al contenuto del ricorso introduttivo. Orientamento contrario<sup>24</sup> è espresso da chi sostiene la possibilità di azionare il rimedio cautelare delle misure indifferibili anche in un momento precedente alla proposizione del ricorso. Tale impostazione si giustifica in quanto la previsione della possibile emissione dei provvedimenti indifferibili solamente lite pendente si tradurrebbe in una discriminazione di trattamento rispetto ai provvedimenti d'urgenza i quali, in ottemperanza al rito cautelare uniforme, possono ben essere richiesti in un momento precedente all'instaurazione del procedimento: pertanto, assumendo la natura cautelare di detti provvedimenti, se ne deve ammettere la possibile attivazione *ante causam*<sup>25</sup>.

I provvedimenti indifferibili convergono poi, in corso di causa, nei provvedimenti temporanei e urgenti disciplinati all'art. 473-bis.22 c.p.c. disposti a conclusione della prima udienza di comparizione delle parti. Tuttavia, la parte può richiedere un provvedimento indifferibile anche in corso di causa, sempre in presenza dei presupposti individuati dalla legge<sup>26</sup>.

Per quanto invece concerne gli effetti dei provvedimenti indifferibili il legislatore tace rispetto alla possibilità che tali misure possano essere utilizzate per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale o rispetto ad eventuali conseguenze in caso di estinzione del processo. La dottrina si divide tra chi estende le caratteristiche dei provvedimenti temporanei e urgenti espresse agli art. 473-bis.22 e 473-bis.36 c.p.c. anche alle decisioni indifferibili<sup>27</sup> e chi, invece, non opera questa comparazione, facendo discendere l'ultraefficacia dei provvedimenti indifferibili dall'art. 669-

---

<sup>21</sup> M.A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

<sup>22</sup> E. VULLO, *op. cit.*, 982. Si veda, altresì, *Linee guida e prime indicazioni sul nuovo rito di famiglia del tribunale di Gorizia*, consultabile al seguente indirizzo: <https://avvocatigorizia.it/node/1268>

<sup>23</sup> V. Tribunale Verona, Sez. delle persone, dei minori e della fam., Decr., 13/07/2023, e Trib. Roma, sez I, 22 luglio 2023.

<sup>24</sup> M.A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

<sup>25</sup> F. BARBIERI, *op. cit.*, 298.

<sup>26</sup> G. BUFFONE, *op. cit.*, 872.

<sup>27</sup> R. DONZELLI, *Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, in *Judicium online*, 13 aprile 2023, 5.

octies, comma 6, c.p.c., ma precisando che gli stessi non siano idonei per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale<sup>28</sup>.

## **2.1 I provvedimenti temporanei e urgenti**

I provvedimenti temporanei e urgenti dovrebbero tecnicamente esser meglio qualificati come “provvedimenti provvisori ed urgenti” poiché si tratta di misure, non necessariamente cautelari, con efficacia provvisoria, ossia idonea a protrarsi per un periodo di tempo indefinito e indeterminato; al contrario, i provvedimenti indifferibili sono provvedimenti aventi generalmente natura cautelare e destinati a perdere efficacia all'emissione del provvedimento definitivo di merito o a causa dell'estinzione del processo. Per i provvedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.22 c.p.c. è la legge a prevedere espressamente che la loro efficacia permanga nonostante l'estinzione del giudizio.

Il giudice assume, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti disciplinati all'art. 473-bis.22 c.p.c., quando si rende necessario regolare provvisoriamente un rapporto controverso. Tradizionalmente tale potere era demandato al Presidente del tribunale; si è tuttavia assistito al progressivo depotenziamento della concezione pubblicistica e indissolubilista caratterizzante il matrimonio civile, basata sul ruolo assunto dal Presidente del tribunale, massima carica giurisdizionale incaricata del compimento dell'estremo tentativo di conciliazione dei coniugi.

L'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti non necessita, se quest'ultimi si riferiscono a figli minori o maggiorenni con gravi disabilità, di alcun impulso di parte, rientrando nei poteri ufficiosi dell'autorità giudiziaria. Restano tuttavia ancorati al rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato le misure concernenti figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti<sup>29</sup>.

Il contenuto dei provvedimenti non è individuato analiticamente dalla legge ma origina da una valutazione di opportunità operata dal giudice: la pronuncia può riguardare la regolazione di statuizioni di merito, o vertere su aspetti organizzativi ovvero istruttori<sup>30</sup>. Quando l'ordinanza ha contenuto economico il giudice determina la data di decorrenza della statuizione, potendola far retroagire al momento di proposizione della domanda o alla prima udienza di comparizione delle parti<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> M.A. LUPOI, *La prima udienza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1150.

<sup>29</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

<sup>30</sup> G. BUFFONE, *op. cit.*, 872.

<sup>31</sup> F. DANOVI, *op. cit.*, 837.

L'ordinanza con la quale vengono disposti i provvedimenti costituisce titolo esecutivo e consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale<sup>32</sup> e conserva la propria efficacia anche in caso di estinzione del processo, fino all'emissione di un ulteriore provvedimento giudiziale<sup>33</sup>.

## **2.2. L'adozione degli ordini di protezione**

La disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari precedentemente alla riforma Cartabia era contenuta agli artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c.<sup>34</sup> e all'art. 736-*bis* c.p.c.; la novella ha introdotto, all'interno del nuovo Titolo IV-*bis* del libro II, la sezione VII, appositamente dedicata alla regolazione di tali provvedimenti provvisori e temporanei. Gli ordini di protezione hanno come principale obbiettivo l'inibizione di condotte pregiudizievoli e la prevenzione di una loro possibile reiterazione. I comportamenti rientranti nel concetto di abuso familiare possono essere sintetizzati in qualsiasi condotta lesiva di diritti fondamentali quali l'integrità psicofisica e la libertà personale della vittima. Nel novero degli agiti abusanti rientrano, quindi, una serie di atti quali maltrattamenti e aggressioni fisiche, condotte ostili e intimidatorie, insulti e offese, pedinamenti e controlli, gravi limitazioni economiche, ma anche il concetto di violenza assistita, caratterizzato dal presupposto che gli abusi non siano perpetrati direttamente nei confronti della vittima, ma la stessa ne sia bensì testimone. Non tipizzare le condotte abusanti permette al giudice di intervenire ogniqualevolta ritenga sia necessario, a tutela di qualsivoglia danno arrecato al destinatario degli ordini di protezione<sup>35</sup>.

Concretamente il giudice interviene, con decreto, emettendo ordini di cessazione della condotta lesiva o ordini di allontanamento dalla casa familiare; eventualmente possono essere adottati ulteriori provvedimenti quali il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di abuso, l'intervento dei servizi sociali o di associazioni specializzate e il pagamento di un assegno periodico di mantenimento. La libertà di recarsi presso i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento si riepande nel caso in cui il soggetto abusante debba frequentarli per motivi lavorativi oppure per esigenze di salute. Nel decreto l'autorità giudiziaria stabilisce, inoltre, la durata della misura protettiva, decorrente dall'esecuzione del provvedimento; a tal proposito l'ordine di protezione non può protrarsi per un periodo di tempo superiore all'anno sebbene

---

<sup>32</sup> La Corte Costituzionale, nella sentenza del 24 giugno 2002 n. 272, ha sottolineato come, a causa dell'intrinseca provvisorietà e instabilità di tali misure, esse non possano essere considerate titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

<sup>33</sup> Dei provvedimenti modificativi o revocativi dei provvedimenti temporanei e urgenti si approfondirà la trattazione nel paragrafo relativo alla modificabilità e reclamabilità degli stessi.

<sup>34</sup> Gli artt. 342-*bis* e 342-*ter*, che andavano a comporre il Titolo IX *bis* in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari sono stati abrogati dal decreto correttivo della riforma Cartabia emanato il 15 febbraio 2024, allo scopo di sanare il difetto di coordinamento dovuto all'inserimento della disciplina degli ordini di protezione agli artt. 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70 c.p.c.

<sup>35</sup> M. BARANCA, Art. 473 *bis*.69 *cpc*. – *Ordini di protezione contro gli abusi famigliari*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

possa essere prorogato, per gravi motivi, su istanza di parte o del Pubblico Ministero nel caso in cui siano presenti soggetti minori<sup>36</sup>.

All'art. 473-bis.69 c.p.c. è espressamente prevista la possibilità per il giudice di intervenire emanando ordini di protezione anche in ipotesi di cessazione della convivenza e della coabitazione tra soggetto abusante e abusato. Evidentemente, in simili ipotesi, non troverà luogo l'emissione dello specifico ordine di protezione consistente nell'allontanamento dall'abitazione familiare. La disciplina degli ordini di protezione non è applicabile alle forme di coabitazione non qualificate da un consolidato rapporto affettivo<sup>37</sup>.

Nell'ottica di evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, costituito dal rinnovamento della sofferenza vissuta in origine dalla vittima, l'art. 473-bis.70 c.p.c. esclude la possibilità che il giudice disponga l'intervento di un mediatore familiare nel procedimento atto all'emissione degli ordini di protezione. La riforma mira ad evitare qualsiasi obbligo di incontro tra le parti, per le quali, tuttavia, permane la libertà di scegliere volontariamente di intraprendere la via della mediazione e della conciliazione se ritenuta maggiormente proficua. L'intervento legislativo permette l'armonizzazione dell'ordinamento interno a principi da tempo espressi a livello internazionale<sup>38</sup>.

### **3. Il procedimento per l'emissione dei provvedimenti interinali**

I provvedimenti indifferibili sono richiesti dalla parte o dal pubblico ministero con il ricorso introduttivo o in qualsiasi momento antecedente alla prima udienza di comparizione delle parti. Caratteristica precipua di queste misure è la loro emissione in assenza di contraddittorio delle parti, contraddittorio che verrà ripristinato nell'ambito dell'udienza di convalida fissata nei successivi quindici giorni<sup>39</sup>. Si tratta di misure adottate dal giudice con decreto provvisoriamente esecutivo a seguito di un'eventuale assunzione di sommarie informazioni<sup>40</sup>. I provvedimenti temporanei e urgenti si inseriscono, al contrario dei provvedimenti indifferibili, nell'alveo della prima udienza di comparizione delle parti, spartiacque tra la fase introduttiva del giudizio e quelle successive. In seguito al deposito del ricorso il Presidente del tribunale può decidere di delegare la trattazione della causa ad un giudice relatore, il quale acquisisce un chiaro quadro della situazione processuale sin dal momento del deposito delle memorie, il contenuto delle quali permette all'autorità giudiziaria di assumere le misure interinali ritenute

---

<sup>36</sup> M. BARANCA, Art. 473 bis.70 cpc. – *Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

<sup>37</sup> CARAPEZZA FIGLIA, PETTA, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2023, 1263.

<sup>38</sup> Art. 48 Convenzione di Istanbul contro la vittimizzazione secondaria, adottata dal Consiglio d'Europa l'11.05.2011 e ratificata dall'Italia con la l. 77/2013.

<sup>39</sup> CEA, DONZELLI, GUIDARELLI, MAZZOTTI, NERI, SAVI, *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, in Donezelli, Savi (a cura di), Giuffrè, 2023.

<sup>40</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

necessarie. Nella prima udienza di comparizione delle parti, l'art. 473-bis.21 c.p.c. dispone che il giudice accerti la congrua costituzione del contraddittorio e, in caso contrario, intervenga con i provvedimenti necessari. Se l'attore non compare o rinuncia espressamente al ricorso il processo si estingue, salvo il caso in cui il convenuto esprima la volontà di proseguire lo stesso in assenza della parte attorea. La prima udienza, nel rito novellato, si caratterizza per la necessaria comparizione delle parti: un'eventuale condotta in senso contrario potrà essere valutata ai fini della determinazione delle spese di lite<sup>41</sup>.

L'udienza di comparizione è il luogo demandato al tentativo di conciliazione delle parti: il giudice, sentite le stesse, può tentare la composizione della lite (diversa dalla pacificazione delle parti processuali). Nel momento in cui il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo o le parti decidessero di non comparire senza giustificato motivo il giudice emetterà un'ordinanza con la quale verranno emanati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei minori presenti. Nell'eventualità in cui la causa fosse matura per la decisione verrà chiesto alle parti di precisare le conclusioni e, anche in quest'ipotesi, verranno assunti gli eventuali provvedimenti interinali necessari per il periodo di tempo intercorrente tra l'emissione degli stessi e la sentenza<sup>42</sup>.

I provvedimenti temporanei e urgenti vengono, di regola, emessi al termine della prima udienza di comparizione delle parti, ma nulla impedisce al giudice di adottarli altresì in seguito, nel corso del processo<sup>43</sup>. Con l'ordinanza con la quale il giudice emette i suddetti provvedimenti viene disposta l'ammissione dei mezzi di prova, richiesti dalle parti negli atti introduttivi del procedimento ovvero nelle successive memorie difensive; successivamente l'autorità giudiziaria fissa un termine, non superiore a 90 giorni, per l'assunzione degli stessi e predispone il calendario del processo<sup>44</sup>.

Per quanto concerne gli ordini di protezione essi sono emessi nell'ambito di un'udienza monocratica e deformalizzata, paragonabile al procedimento cautelare: la parte dà avvio al processo con ricorso, adeguatamente motivato, presentato al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con rito camerale. Nei casi di violenza domestica o di genere (anche assistita) l'iniziativa spetta all'esercente la responsabilità genitoriale non abusante, al pubblico ministero, al curatore speciale del minore o al minore stesso che abbia compiuto quattordici anni. Il giudice ha la facoltà di svolgere l'attività istruttoria necessaria attraverso un'immediata audizione delle parti, senza alcun rinvio ad un'ulteriore udienza, e, al termine della stessa, emette gli ordini di protezione attraverso l'adozione di un decreto motivato

---

<sup>41</sup> A. FIGONE, *Il giudizio di primo grado*, in *Famiglia e Diritto*, 2023, 945.

<sup>42</sup> A. FIGONE A., *op. cit.*, 945.

<sup>43</sup> A. GRAZIOSI, *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, 368.

<sup>44</sup> R. BEGHELLI, *Art. 473 bis.22 c.p.c. – Provvedimenti del giudice*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

immediatamente esecutivo. Nei casi di urgenza l'ordine di protezione può essere emanato anche *inaudita altera parte*, fissando l'udienza di comparizione nei successivi quindici giorni, garantendo, in tal modo, la costituzione del contraddittorio. La misura appena descritta può essere ulteriormente assunta *ante causam* e all'interno di un diverso procedimento di merito, non appositamente instaurato per l'emissione degli ordini di protezione: nel caso di specie, il giudice, come espressamente previsto all'art. 274-bis.46 c.p.c., deve valutare la sussistenza del requisito della fondatezza predisponendo attività istruttoria, anche sommaria<sup>45</sup>.

#### 4. L'attuazione dei provvedimenti interinali

La riforma Cartabia ha espressamente introdotto nella disciplina riguardante il nuovo rito unificato una specifica sezione dedicata all'attuazione dei provvedimenti. È necessario distinguere tra l'esecuzione dei provvedimenti a contenuto patrimoniale e non patrimoniale<sup>46</sup>. Ai primi fa riferimento l'art. 473-bis.36 c.p.c. attraverso il quale il legislatore ha perseguito l'obiettivo di riordino della disciplina previgente, particolarmente frammentaria e contenuta all'art. 156 c.c., all'art. 8 L. 898/1970, all'art. 3 L. 219/2012 e infine all'art. 316-bis c.c., nome che devono intendersi abrogate. L'articolo in commento razionalizza le forme di tutela del credito già esistenti nell'ordinamento giuridico, accentrando la competenza nel prossimo Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie<sup>47</sup>.

Come espressamente previsto dalla norma in esame le misure che introducono un'obbligazione di carattere economico sono immediatamente esecutive, anche se aventi natura temporanea; inoltre, le stesse, siano esse provvedimenti indifferibili o temporanei e urgenti, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Si tratta di una significativa novità poiché, in passato, la giurisprudenza maggioritaria e perfino la Corte costituzionale<sup>48</sup>, si orientavano sull'impossibilità che da tali provvedimenti potesse derivare un'iscrizione ipotecaria. Per scongiurare un abuso del diritto, soprattutto in riferimento a ipotesi in cui è iscritta ipoteca in forza di provvedimenti temporanei, è stato inserito, nella norma novellata, un esplicito riferimento all'art. 96 c.p.c. il quale disciplina l'ipotesi di responsabilità aggravata.

Perché il giudice possa esigere che l'obbligato presti idonea garanzia personale o reale è necessaria la sussistenza di un pericolo di inadempimento della parte obbligata al contributo economico; in mancanza di detto requisito l'autorità giudiziaria è tenuta alla cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2884 c.c.<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> CARAPEZZA FIGLIA, PETTA, *op. cit.*, 1263.

<sup>46</sup> C. MARINO, *Nuove regole per l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, 400.

<sup>47</sup> L. SESSANTINI, *Art. 473 bis.36 cpc. – Garanzie a tutela del credito*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

<sup>48</sup> Corte Cost., ord. del 17 giugno 2002 n. 272.

<sup>49</sup> Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16 gennaio 2023, n. 1076.

L'autorità giudiziaria può disporre, anche *inaudita altera parte*, il sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti, su richiesta del creditore. Nel caso di sequestro autorizzato senza la previa instaurazione del contraddittorio il giudice provvederà a fissare, entro 15 giorni, un'udienza per la conferma, revoca o modifica del provvedimento<sup>50</sup>. Il sequestro non si sostanzia in una mera reazione all'inadempimento del soggetto obbligato ma garantisce al creditore la corresponsione di ogni prestazione periodica dovuta; è quindi uno strumento da analizzare in ottica prevalentemente coercitiva e non cautelare<sup>51</sup>, poiché stimola il debitore ad adempiere spontaneamente al provvedimento giudiziario<sup>52</sup>. Rispetto alla disciplina previgente, contenuta agli artt. 8 L. 898/1970 e 156 c.c., la nuova norma riflette un sistema meno frammentario: l'art. 8 L. div., infatti, al contrario dell'art. 156 c.c., non richiedeva, quale presupposto per il sequestro, l'inadempimento della parte obbligata; inoltre non era nemmeno previsto un limite all'assoggettamento a sequestro dei beni dell'obbligato, mentre, per converso, l'art. 8, rispetto a pensioni, salari e stipendi, poneva quale tetto massimo il limite della metà del credito<sup>53</sup>. Le ordinanze che impongono garanzie personali o reali ovvero che autorizzano il sequestro possono essere revocate o modificate al sopraggiungere di giustificati motivi; la competenza in ordine all'attuazione dei provvedimenti spetta, di regola, al giudice del procedimento in corso. Tuttavia, ove tali misure vengano chieste dalla parte prima dell'instaurazione del procedimento oppure in seguito alla conclusione del giudizio di merito, l'autorità giudiziaria competente è individuabile facendo riferimento all'istituto della revisione disciplinato all'art. 437-bis.29 c.p.c.<sup>54</sup>. Come ad oggi espressamente previsto dal legislatore l'obbligazione caratterizzante i provvedimenti a contenuto economico rientra nei poteri ufficiosi del giudice positivamente regolati dall'art. 473-bis.2 c.p.c.

Il successivo art. 473-bis.37 c.p.c. disciplina l'attuazione dei provvedimenti economici (anche provvisori se aventi efficacia di titolo esecutivo) tramite pagamento diretto del terzo. La riforma Cartabia pone fine ad un'ingiustificata disparità di trattamento intercorrente tra figli di genitori separati e figli di genitori divorziati, poiché, l'art. 8 L. 898/1970 prevedeva la possibilità per il creditore del genitore inadempiente di rivolgere ad un terzo, a sua volta obbligato nei confronti della parte inadempiente, una richiesta di pagamento diretto senza dover preliminarmente adire l'autorità giudiziaria per un preventivo accertamento dell'inadempimento. Per formulare una simile richiesta, tuttavia, era necessaria una sentenza di divorzio. In mancanza di tale provvedimento il creditore poteva agire tramite un ordine al

---

<sup>50</sup> L. SESSANTINI, *op. cit.*, 2.

<sup>51</sup> Non necessita, invero, dei presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora* in quanto viene emessa in un momento in cui il credito è già stato accertato.

<sup>52</sup> A. GRAZIOSI, *op. cit.*, 368.

<sup>53</sup> L. SESSANTINI, *op. cit.*, 2.

<sup>54</sup> F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare*, in *Famiglia e Diritto*, 2023, 970.

terzo di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156 c.c., il quale poteva altresì essere emesso per il pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli anche non matrimoniali<sup>55</sup>.

La disciplina attuale prevede la possibilità per il creditore di costituire in mora il debitore che risulti inadempiente da almeno 30 giorni; la costituzione in mora avviene senza alcuna formalità tramite notifica del provvedimento da cui è ricavabile il credito al terzo *debitor debitoris*, con l'invito di versare la somma dovuta direttamente al creditore, previa comunicazione al debitore inadempiente. Se il terzo non adempie entro il mese successivo alla notificazione, il creditore può agire nei suoi confronti esecutivamente, senza bisogno di ricorrere ulteriormente all'autorità giudiziaria<sup>56</sup>. Il terzo può proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica secondo la disciplina prevista per l'opposizione al decreto ingiuntivo oppure può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento utilizzando le forme del rito ordinario<sup>57</sup>. Permangono dubbi nell'ipotesi in cui il terzo sia il datore di lavoro del debitore, poiché, contrariamente alla disciplina previgente contenuta nella legge sul divorzio<sup>58</sup>, non sussiste la previsione secondo cui era vietato al terzo datore di lavoro il versamento al creditore di un importo superiore alla metà della somma dovuta al proprio dipendente. L'ultimo comma dell'art. 473-bis.37 c.p.c. prevede che, nel caso in cui il credito risulti già pignorato al momento della notificazione al terzo, il giudice, statuendo in merito alla ripartizione delle somme dovute ai creditori, debba discrezionalmente tener conto della natura e della finalità del credito; tale formulazione risulta estremamente ambigua poiché pare attribuire al giudice la facoltà di alterare le regole di riparto in base a valutazioni di opportunità non meglio specificate<sup>59</sup>.

Per quanto attiene ai provvedimenti aventi contenuto non patrimoniale occorre far riferimento all'art. 473-bis.38 c.p.c. che definisce l'attuazione delle specifiche misure concernenti l'affidamento dei minori e la risoluzione delle controversie relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, determinazioni non attuabili tramite gli istituti tipici dell'esecuzione forzata. L'esecuzione dei suddetti provvedimenti rientra nella competenza del giudice dell'attuazione: con questa espressione il legislatore opera un preciso riferimento al giudice monocratico della futura sezione circondariale del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie. Fintantoché non sarà istituito tale organo giudiziario la competenza in ordine all'attuazione di siffatti provvedimenti appartiene al giudice relatore designato dal presidente del collegio<sup>60</sup>. Nell'ipotesi in cui non sia pendente alcun giudizio al momento dell'esecuzione

---

<sup>55</sup> L. SESSANTINI, *Art. 473 bis.37 cpc. – Pagamento diretto del terzo*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

<sup>56</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

<sup>57</sup> L. SESSANTINI, *op. cit.*, 2.

<sup>58</sup> Art. 8 l. 898/1970.

<sup>59</sup> F. TOMMASEO, *op. cit.*, 970.

<sup>60</sup> F. TOMMASEO, *op. cit.*, 970.

è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento da applicare o, in caso di trasferimento<sup>61</sup> del minore, il giudice del luogo in cui il minore ha la residenza abituale<sup>62</sup>.

Rispetto al procedimento di esecuzione dei provvedimenti non economici relativi all'affidamento dei minori e alla responsabilità genitoriale la legge tace riguardo al contenuto del ricorso introduttivo e alla legittimazione ad agire. In riferimento al primo aspetto è necessario rifarsi ai principi generali di redazione degli atti processuali contenuti agli artt. 121 e 125 c.p.c. i quali specificano che l'atto debba avere la forma più idonea per raggiungere lo scopo ma al contempo essere caratterizzato da chiarezza e sinteticità. Relativamente alla legittimazione, essa spetta ai soggetti già legittimati a proporre il giudizio che ha dato origine al provvedimento di cui si chiede l'attuazione, e, in questo novero, vengono ricompresi altresì il curatore speciale del minore e il pubblico ministero (qualora fosse legittimato a proporre ricorso nel relativo giudizio di merito). All'apertura del procedimento vengono sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se nominato, il curatore speciale del minore; tale adempimento, imposto dall'art. 473-bis.4 c.p.c., permette di indagare al meglio il superiore interesse del minore. A questo proposito, nel caso in cui il giudice dovesse ravvedere un potenziale pregiudizio per l'equilibrio psico-fisico del minore conseguente all'attuazione dei provvedimenti succitati, ben potrebbe sospendere l'esecuzione coattiva e adottare le più idonee misure a sostegno del minore, servendosi finanche dell'ausilio di psicologi o di altri esperti<sup>63</sup>.

L'ordinanza con la quale il giudice dispone in merito all'attuazione dei provvedimenti può prendere le forme del verbale di conciliazione tra le parti, quando le stesse manifestano la volontà di adempiere alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, oppure, nel caso in cui la conciliazione fallisca, contenere le statuizioni riguardanti le specifiche modalità di attuazione dei provvedimenti. Eventualmente il giudice può decidere di emettere, nei casi di urgenza e di pericolo attuale e concreto di sottrazione del minore o di altri fatti idonei a compromettere l'attuazione, un decreto *inaudita altera parte*, il quale verrà convalidato nell'apposita udienza fissata nei successivi quindici giorni<sup>64</sup>.

Nell'ipotesi in cui venisse successivamente instaurato, tra le medesime parti, un procedimento riguardante la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice dell'attuazione dovrebbe prima emettere i provvedimenti urgenti reputati necessari nel caso di specie, e trasmettere, entro quindici giorni, gli atti al giudice di merito, che, a sua volta, dovrà

---

<sup>61</sup> In tale determinata ipotesi il trasferimento del minore necessita di una specifica autorizzazione poiché, in assenza di quest'ultima e nel caso in cui non sia trascorso un anno, permane la competenza del giudice del luogo dell'ultima residenza abituale del minore precedente al trasferimento.

<sup>62</sup> B. FICCARELLI, *op. cit.*, 332.

<sup>63</sup> F. TOMMASEO, *op. cit.*, 970.

<sup>64</sup> F. DANOVI, *op. cit.*, 837.

confermare, modificare o revocare detti provvedimenti, i quali, diversamente, diverrebbero inefficaci<sup>65</sup>.

Quando assolutamente indispensabile il giudice può vedersi costretto ad autorizzare, con l'emissione di un provvedimento adeguatamente motivato, l'utilizzo della forza pubblica, tendendo in ogni tempo alla tutela degli interessi e della salute psicofisica del minore. Nel caso di intervento della forza pubblica è indispensabile che gli operatori della stessa siano propriamente formati e specializzati, anche in materie sociosanitarie, al fine di poter adottare le maggiori cautele richieste dalla particolare circostanza<sup>66</sup>. Secondo parte della dottrina<sup>67</sup>, il sistema attuativo predisposto dalla riforma si rivela estremamente vago e poco aderente alla realtà della fattispecie concreta: le disposizioni contenute all'art. 473-bis.38 c.p.c. risultano eccessivamente generiche e non tengono in debita considerazione il consolidato principio giurisprudenziale<sup>68</sup> che vieta l'utilizzo della forza per attuare il diritto di visita del minore, riconoscendo il diritto incoercibile di quest'ultimo al rifiuto di incontrare uno o entrambi i genitori<sup>69</sup>. Pertanto, la forza pubblica dovrebbe legittimamente intervenire solo nell'ipotesi di mancata realizzazione del diritto di visita, derivante da comportamenti ostativi esercitati dal genitore presso cui il minore è stato collocato, e non anche ove tale rifiuto promani dal minore stesso<sup>70</sup>.

L'art 473-bis.39 c.p.c. regola l'ipotesi di gravi inadempienze delle parti ovvero di comportamenti pregiudizievoli per il minore, ostativi delle modalità di affidamento o di esercizio della responsabilità genitoriale. Le inadempienze di cui tratta la norma hanno natura economica e devono essere risolte nelle ipotesi in cui gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quali il pagamento diretto al terzo, non sono utilizzabili. Il legislatore ha deciso di utilizzare gli strumenti sanzionatori propri dell'esecuzione indiretta disciplinati all'art. 614-bis.c.p.c., in aggiunta a quelli già disciplinati dall'abrogato art 709-ter c.p.c. Ai sensi del primo articolo citato la misura sanzionatoria viene irrogata in maniera preventiva, in un momento precedente alla violazione dell'obbligazione, al contrario del provvedimento disciplinato dall'art. 709-ter c.p.c. che viene applicato a posteriori, successivamente al verificarsi dell'inadempimento<sup>71</sup>.

---

<sup>65</sup> F. TOMMASEO, *op. cit.*, 970.

<sup>66</sup> C. MARINO, *op. cit.*, 400.

<sup>67</sup> G. F. RICCI, *Alcune osservazioni sul nuovo processo di famiglia. Errori concettuali e disarmonie del sistema*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2024, 579.

<sup>68</sup> Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/03/2020, n. 6471; e Cass. civ., Sez. VI - 1, Sent., 07/10/2016, n. 20107.

<sup>69</sup> Un simile diritto è, del resto, altresì espressamente riconosciuto dall'art. 473-bis.6 c.p.c.

<sup>70</sup> Secondo G. F. RICCI, *op. cit.*, 580, il legislatore avrebbe dovuto prevedere espressamente l'impossibilità di esercizio della forza pubblica nelle ipotesi in cui il rifiuto al diritto di visita sia esclusivamente dipendente dall'autodeterminazione del minore.

<sup>71</sup> L. SESSANTINI, *Art. 473 bis.39 cpc. – Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

Il giudice dell'attuazione può, anche d'ufficio, modificare i provvedimenti precedentemente adottati, ammonire il genitore inadempiente, individuare una somma di denaro che l'obbligato deve versare per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ovvero applicare al genitore inadempiente una sanzione amministrativa. Per irrogare tali sanzioni non è necessario l'accertamento del pregiudizio subito dal minore, ma è sufficiente appurare che una parte abbia ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria<sup>72</sup>. Inoltre, il genitore inadempiente può essere condannato al pagamento del risarcimento dei danni nei confronti dell'altro genitore o del minore<sup>73</sup>: nel primo caso è necessaria un'istanza di parte, mentre per perseguire gli interessi del minore il giudice potrà agire anche d'ufficio. Il risarcimento è una misura cumulabile con le ulteriori sanzioni previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c.<sup>74</sup>.

Le determinazioni disposte dall'autorità giudiziaria, nonostante possano essere adottate congiuntamente, hanno presupposti e ambiti di applicazione differenti: si tratta di misure adottabili per indurre all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il genitore inadempiente, non aventi, quindi, funzione prettamente repressiva, ma piuttosto preventiva<sup>75</sup>.

## 5. Modificabilità e reclamo

Come attualmente esplicitato dall'art. 473-bis.23 c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti si intendono modificabili e revocabili all'emersione di fatti in precedenza non conosciuti o di nuovi accertamenti istruttori<sup>76</sup>. Tale norma permette al giudice di mantenersi costantemente allineato con l'evoluzione della situazione di fatto e dell'istruttoria. I provvedimenti di revoca o modifica sono, a loro volta, misure provvisorie ulteriormente revocabili o modificabili<sup>77</sup>. Prima della riforma Cartabia, parte della dottrina, sosteneva la loro libera modificabilità e reclamabilità, anche in assenza di circostanze sopravvenute. Al contrario, la novella, sulla base della disciplina della revoca e modifica dei provvedimenti cautelari contenuta all'art. 669-decies c.p.c., ha chiaramente individuato, quale presupposto necessario, l'emersione di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori. Tale scelta legislativa suscita perplessità in ordine a una materia, quale quella familiare, particolarmente delicata e sensibile, che necessiterebbe di un intervento del giudice svincolato da un indispensabile mutamento delle circostanze<sup>78</sup>.

---

<sup>72</sup> F. TOMMASEO, *op. cit.*, 970.

<sup>73</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

<sup>74</sup> L. SESSANTINI, *op. cit.*, 2.

<sup>75</sup> F. TOMMASEO, *op. cit.*, 970.

<sup>76</sup> G. CASABURI, *Modifica, revoca e impugnazione dei provvedimenti «interinali» nel nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Foro It.*, 2024, 1950.

<sup>77</sup> G. CASABURI, *op. cit.*, 1950.

<sup>78</sup> E. VULLO, *op. cit.*, 982.

L'art. 473-bis.24 c.p.c. disciplina il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti, ed avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa sospensivi ovvero limitativi della responsabilità genitoriale, sostanzialmente modificativi delle disposizioni relative all'affidamento e alla collocazione del minore, e disponenti l'affidamento dello stesso a soggetti diversi dai genitori; un simile reclamo deve presentarsi con ricorso alla Corte d'appello<sup>79</sup>. La norma distingue le ipotesi di provvedimento temporaneo e urgente assunto nell'ambito della prima udienza del giudice istruttore e di misura interinale adottata nel corso del procedimento, anche in modificazione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. Tale reclamo trae origine dal procedimento di riesame dell'ordinanza presidenziale<sup>80</sup> tipico dei giudizi di separazione e divorzio; rispetto alla disciplina previgente, la norma novellata fornisce un'ulteriore indicazione relativa al termine per proporre reclamo nel caso di mancata notificazione del provvedimento.

La giurisprudenza antecedente alla riforma Cartabia assumeva una posizione contraria al reclamo avverso i provvedimenti interinali, richiamando la loro intrinseca provvisorietà e modificabilità; era possibile esclusivamente impugnare tramite appello la sentenza emessa a conclusione del giudizio<sup>81</sup>. Attualmente, oltre ai provvedimenti temporanei e urgenti, si intendono reclamabili anche i provvedimenti di modifica di quest'ultimi emessi in corso di causa, risolvendo, così, un'annosa diatriba dottrinale<sup>82</sup>. Ciononostante, non si reputa tuttora reclamabile qualsiasi provvedimento temporaneo e urgente emesso in corso di causa, bensì esclusivamente quelli dal contenuto maggiormente incidente sui diritti personalissimi delle parti ed, in particolar modo, dei minori, quali, le misure sospensive o limitative delle responsabilità genitoriale, quelle modificative delle condizioni dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero quelle deliberanti l'affidamento degli stessi a soggetti diversi dai genitori<sup>83</sup>. Pertanto, solamente nelle circostanze più gravi<sup>84</sup> è possibile proporre reclamo, per evitare un eccessivo aggravio delle Corti d'appello, anche e soprattutto in ragione della potenziale modificabilità dei provvedimenti in commento nel corso del procedimento di primo grado<sup>85</sup>. La lettera della norma è volutamente ampia e indefinita e ciò rende la disciplina soggetta a interpretazioni discrezionali: per parte della dottrina<sup>86</sup> un simile regime di

---

<sup>79</sup> M. A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

<sup>80</sup> Abrogato art. 708 comma 4 c.p.c.

<sup>81</sup> A. ARCERI, *Appello e reclami dopo la riforma Cartabia*, in *Famiglia e Diritto*, 2023, 959.

<sup>82</sup> F. DANOVÌ, *op. cit.*, 837.

<sup>83</sup> V. AMIRANTE, *Il rito unificato nelle relazioni familiari*, in *Relazione n. 113 dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di Cassazione*, 2022.

<sup>84</sup> La norma in commento lascia un certo grado di discrezionalità rispetto alla possibilità di proporre o meno reclamo e ciò comporta, in ipotesi sfumate, possibili incertezze che potrebbero indurre la parte a proporre reclamo e, di conseguenza, le Corti d'appello ad adottare orientamenti maggiormente restrittivi rispetto ai presupposti di ammissibilità dello stesso.

<sup>85</sup> G. BUFFONE, *op. cit.*, 872.

<sup>86</sup> R. DONZELLI, *op. cit.*, 9.

impugnazione risulta incostituzionale poiché subordina la reclamabilità del provvedimento al suo contenuto<sup>87</sup>. È doveroso precisare che si considera reclamabile esclusivamente la parte di ordinanza che statuisce sull'affidamento, il mantenimento e i provvedimenti ad essi consequenziali, e non anche la parte che pronuncia su aspetti organizzativi o meramente istruttori<sup>88</sup>.

Il reclamo deve essere presentato, con ricorso, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento o dalla sua comunicazione o notificazione; in caso di mancata comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria il termine viene fissato a sei mesi dalla sua pubblicazione<sup>89</sup>. La riforma ha anticipato il *dies a quo* del termine per la proposizione del ricorso rispetto alla disciplina previgente, al fine di ridurre i tempi di deposito del reclamo e di evitare sovrapposizioni tra il procedimento di reclamo e la revoca o la modifica dei provvedimenti. Nonostante la riforma non preveda un coordinamento tra la disciplina del reclamo e quella della modifica o revoca dei provvedimenti temporanei e urgenti è ipotizzabile un loro raccordo basato sulla previsione che, chiesta la modifica o revoca di un provvedimento temporaneo e urgente, la parte non possa ulteriormente proporre reclamo avverso il medesimo provvedimento, poiché suddetti procedimenti non potrebbero pendere contestualmente, essendo l'istanza di modifica o revoca fondata su nuove circostanze che determinano la caducazione dell'interesse ad impugnare tramite reclamo: pertanto nel caso di accoglimento della domanda di modifica o revoca del provvedimento, ove la stessa fosse presentata in pendenza del giudizio di reclamo, la Corte d'appello dichiarerà la cessazione della materia del contendere<sup>90</sup>.

Nell'eventualità in cui sopravvengano nuove circostanze in seguito all'ordinanza emanata in prima udienza ma prima della proposizione del reclamo, esse devono essere esposte al giudice di merito e non alla Corte d'appello e sono da considerarsi motivi di revoca del provvedimento<sup>91</sup>; davanti al giudice del reclamo saranno, invero, fatte valere quelle circostanze emerse solo successivamente al deposito del ricorso per il reclamo. Questa caratteristica differenzia il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti dal reclamo cautelare disciplinato all'art. 669-terdecies c.p.c.: per l'appunto vengono rivalutate le misure di prima udienza per correggere eventuali errori di fatto o di diritto, mentre per mezzo di revoca e modifica si adeguano i provvedimenti alle sopravvenienze, prescindendo da qualsivoglia errore iniziale.

---

<sup>87</sup> La Corte Costituzionale, nella sentenza del 20 giugno 1994 n. 253, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 669-terdecies c.p.c. nella parte in cui ammetteva il reclamo solo nei confronti dell'ordinanza che rigettava l'istanza cautelare, e non anche avverso quella di accoglimento.

<sup>88</sup> G. CASABURI, *op. cit.*, 1950.

<sup>89</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

<sup>90</sup> E. VULLO, *op. cit.*, 982.

<sup>91</sup> M.A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

Successivamente al deposito dell'atto introduttivo il collegio garantisce la costituzione del contraddittorio concedendo un termine al convenuto per depositare una memoria e un ulteriore termine al reclamante per permettergli di replicare alla stessa. Se lo ritiene indispensabile, la Corte d'appello può assumere, anche d'ufficio, sommarie informazioni e, successivamente, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, pronunciare un'ordinanza immediatamente esecutiva, la quale conferma, modifica o revoca la misura reclamata e determina il riparto delle spese di lite. Si ritiene sussista un implicito riferimento alle forme del rito camerale disciplinate all'art. 738 c.p.c.<sup>92</sup>. Potendo il collegio assumere sommarie informazioni, il reclamo si configura non quale mero strumento di controllo di eventuali palesi errori giudiziali, ma piuttosto quale mezzo per rivedere da principio la controversia<sup>93</sup>; dottrina difforme sostiene che attualmente, similmente al passato, lo strumento del reclamo è solo apparentemente devolutivo del gravame, ma strutturato, di fatto, quale mezzo per rimuovere, in tempi particolarmente rapidi, errori di diritto o per rivalutare elementi già dedotti o prodotti dalle parti<sup>94</sup>. La proposizione del reclamo non sospende, di regola, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti temporanei e urgenti, salvo l'ipotesi in cui un'attuazione immediata degli stessi arrechi grave e irreparabile danno alle parti. Ove il collegio dovesse accogliere il reclamo, emanerà un'ordinanza completamente sostitutiva del provvedimento del giudice monocratico<sup>95</sup>.

Discorso distinto deve essere compiuto in ordine alla possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti indifferibili o, per meglio dire, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, posta la non reclamabilità del provvedimento indifferibile reso con decreto, essendo, lo stesso, una mera misura endoprocessuale caratterizzata dalla previsione di un termine finale di efficacia. Parte della dottrina<sup>96</sup> escludeva la reclamabilità dei suddetti provvedimenti, poiché le misure assunte *inaudita altera parte* sono destinate ad essere, a conclusione della prima udienza di comparizione delle parti, incorporate nei provvedimenti provvisori e urgenti e, conseguentemente, la loro modifica sarebbe stata assoggettata alla relativa disciplina contenuta all'art. 473-bis.23 c.p.c.<sup>97</sup>. Secondo altro orientamento<sup>98</sup>, il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili si sarebbe potuto ricavare

---

<sup>92</sup> G. CASABURI, *op. cit.*, 1950.

<sup>93</sup> E. VULLO, *op. cit.*, 982.

<sup>94</sup> A. ARCERI, *La "decisorietà di fatto" al vaglio della Costituzione*, in *Famiglia e Diritto*, 353, 2024.

<sup>95</sup> G. CASABURI, *op. cit.*, 1950.

<sup>96</sup> E. VULLO, *op. cit.*, 982.

<sup>97</sup> A. ARCERI, *op. cit.*, 353. Nell'eventualità in cui venisse ammessa la facoltà per il giudice di adottare i provvedimenti indifferibili anche prima del deposito del ricorso, essi saranno reclamabili non davanti alla Corte d'appello ma di fronte al collegio, poiché tale riesame rientrerebbe nella fattispecie dell'art. 669-terdecies c.p.c.

<sup>98</sup> R. DONZELLI, *op. cit.*, 1.

dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c.<sup>99</sup>, il quale, implicitamente, afferma la necessità che le decisioni particolarmente incidenti sulla responsabilità genitoriale debbano sempre essere sottoposte a controllo, *a fortiori* se rese in assenza di contraddittorio; questo secondo orientamento, quindi, sosteneva l'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti di conferma ex art. 473-bis.15 c.p.c. unicamente nell'ipotesi in cui, tali misure, suspendessero o limitassero sostanzialmente la responsabilità genitoriale, modificassero le modalità di affidamento e la collocazione dei minori, o prevedessero l'affidamento degli stessi a soggetti diversi dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., si è demandato alle Sezioni Unite<sup>100</sup> lo scioglimento della diatriba dottrinale *ut supra* esposta. La Suprema Corte ha affermato, in *prima facie*, la somiglianza intercorrente tra i provvedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.15 c.p.c. e il disposto degli artt. 700 e 669-sexies c.p.c., e conseguentemente la natura cautelare dei provvedimenti indifferibili; successivamente ha scardinato l'opinione basata su una sostanziale sovrapposizione tra i provvedimenti indifferibili e quelli temporanei e urgenti – e la conseguente reclamabilità dei primi ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. – sostenendo una sua sostanziale ingiustificabilità. L'art. 473-bis.24 c.p.c., quindi, non può essere applicato analogicamente alle misure indifferibili in quanto riferito, specificatamente, ad alcune categorie di provvedimenti temporanei. La natura di provvedimenti cautelari non appare sufficiente per ammettersi indiscriminatamente la possibilità di reclamo. Inoltre, atteso che l'art. 669-quaterdecies c.p.c. limita l'applicabilità delle norme relative al procedimento cautelare uniforme ai soli provvedimenti cautelari richiamati dalla stessa, non si rinviene alcun collegamento normativo rispetto al nuovo titolo IV-bis del codice di procedura civile che permetterebbe l'applicazione del rito cautelare anche ai provvedimenti indifferibili. Attesa una generale esclusione della possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti indifferibili, deve, tuttavia, ritenersi reclamabile, davanti alla Corte d'appello, esclusivamente l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili riguardanti le ipotesi individuate dall'art. 473-bis.24 comma 2 c.p.c., ossia quelli maggiormente incidenti sulla regolazione della responsabilità genitoriale. La corte continua affermando che, proprio l'invasività delle decisioni assunte nelle ipotesi in commento, impone l'operatività del meccanismo del reclamo<sup>101</sup>. È tuttavia nuovamente doveroso sottolineare che collegare la reclamabilità di un provvedimento

---

<sup>99</sup>Secondo G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento tra il nuovo "Procedimento unificato" e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2023, 181, ammettendo il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili, coerentemente si debbono ritenere reclamabili dinnanzi alla Corte d'appello anche i provvedimenti di conferma, modifica o revoca degli stessi, emessi all'interno di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale.

<sup>100</sup> Cass. civ., Sez. I, Sent., 30/04/2024, n. 11688.

<sup>101</sup> R. DONZELLI, *op. cit.*, 81.

al suo contenuto, e non anche a sue caratteristiche oggettive, rischia di creare situazioni di incertezza e discrezionalità.

A tal proposito, il percorso argomentativo impiegato dalla Suprema Corte non convince pienamente: l'esclusione del mezzo del reclamo per le ordinanze di conferma, modifica o revoca dei decreti indifferibili pone un legittimo dubbio di costituzionalità per l'ingiustificata disparità di trattamento che rispetto alla disciplina della reclamabilità delle misure ex art. 473-bis.22 c.p.c.<sup>102</sup>. Seguendo un simile ragionamento logico i provvedimenti temporali e urgenti e quelli indifferibili si differenzerebbero e sarebbero reclamabili esclusivamente sulla base di un criterio meramente temporale: invero il reclamo verrebbe ammesso contro i primi, provvedimenti emessi all'esito della prima udienza, ed escluso rispetto ai secondi, assunti, invece, durante la fase istruttoria del procedimento. L'individuazione dei provvedimenti reclamabili non verrebbe quindi affidata a caratteristiche oggettive ma ad elementi determinabili solamente *ex post* in base al momento della loro emanazione<sup>103</sup>.

L'impostazione individuata dalle Sezioni Unite è stata soverchiata dal D. Lgs. 164/2024 il quale ha espressamente previsto la reclamabilità dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca delle misure indifferibili solo unitamente ai provvedimenti temporanei e urgenti emessi ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: pertanto la parte dovrà attendere il termine della prima udienza di comparizione per poter impugnare il provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. e potrà procedervi esclusivamente nell'ipotesi in cui il suddetto provvedimento disponga in maniera differente rispetto alle previsioni contenute nel provvedimento temporaneo e urgente, poiché, in caso contrario, potrà proporre reclamo esclusivamente avverso quest'ultimo<sup>104</sup>. Rinviare la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili all'emissione dell'ordinanza disponente provvedimenti temporanei e urgenti rischia di sottrarre da qualsiasi forma di controllo misure particolarmente incisive e invasive della sfera dei diritti soggettivi<sup>105</sup>. Inoltre, nonostante l'obiettivo della riforma sia l'impedimento di una possibile duplicazione dei reclami, la scelta legislativa pare discutibile in quanto obbliga la parte soggetta ai provvedimenti indifferibili a subirne le conseguenze sino all'emanazione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., esponendola al rischio di consolidamento della situazione pregiudizievole<sup>106</sup>.

Avverso il decreto che accoglie o rigetta la richiesta di adozione di un ordine di protezione contro gli abusi familiari oppure avverso il provvedimento di conferma, modifica o revoca di tali ordini di protezione emessi senza previa instaurazione del contraddittorio è ammessa la

---

<sup>102</sup> A. NASCOSI, *La cassazione apre la strada del reclamo contro i provvedimenti indifferibili*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1170, 2024.

<sup>103</sup> A. ANGIOI, *Provvedimenti indifferibili – La reclamabilità dei provvedimenti indifferibili*, in *Giurisprudenza Italiana*, 307, 2025.

<sup>104</sup> A. NASCOSI, *op. cit.*, 1171.

<sup>105</sup> F. DANOVI, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi risolti e questioni ancora aperte*, in *Famiglia e Diritto*, 1146, 2024.

<sup>106</sup> G. DE CESARE, *Riforme e controriforme del processo familiare e minorile: i correttivi legislativi e giurisprudenziali*, in *Judicium online*, 15 ottobre 2024, 5.

possibilità di reclamo, come espressamente previsto dall'art. 473-bis.71 c.p.c., il quale rinvia, a sua volta, all'art. 739 c.p.c. e alla disciplina del reclamo avverso i provvedimenti cautelari contenuta all'art. 669-terdecies c.p.c. Il reclamo è deciso dal collegio in camera di consiglio, in assenza del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Analogamente al reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti, non viene sospesa l'esecutività dell'ordine di protezione<sup>107</sup>.

## 6. Il ricorso in Cassazione

Avverso i provvedimenti della Corte d'appello che statuiscono sul reclamo è proponibile ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., nonostante la natura non definitiva di tali misure<sup>108</sup>. Secondo parte della dottrina<sup>109</sup>, e secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in epoca precedente alla riforma Cartabia, i provvedimenti interinali sono, per loro intrinseca natura, privi di stabilità, caratteristica necessaria per assumere valore di giudicato, essendo misure cautelari e per tale motivo destinate a perdere la propria efficacia in seguito al provvedimento conclusivo del procedimento; *ergo* la norma introdotta dalla novella rischia potenzialmente di introdurre la possibilità di impugnare provvedimenti inidonei al passaggio in giudicato, ipotesi che, per giunta, comporterebbe un eccessivo e insostenibile aggravio per la Corte di Cassazione. Siffatta impostazione è avvalorata ulteriormente dalle Sezioni Unite<sup>110</sup> le quali hanno statuito che per la ricorribilità di un provvedimento siano congiuntamente necessari i presupposti della decisorietà e della definitività: conseguentemente un provvedimento, per essere impugnabile, non può essere altrimenti revocabile o modificabile e non deve essere destinato a confluire nella decisione finale di merito. Per quanto propriamente concerne i provvedimenti *de potestate* il giudicato è caratterizzato da una stabilità meno solida rispetto a misure riguardanti differenti diritti, poiché, in detto ambito, è fondamentale un adeguamento costante del provvedimento alle sopravvenienze. Sviluppata questa fondamentale premessa le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento consolidatosi prima della riforma non riconoscendo l'esistenza del concetto di "decisorietà di fatto" e, di conseguenza, non prevedendo la possibilità di impugnare i provvedimenti interinali. Un'ulteriore pronuncia, resa sempre a Sezioni Unite<sup>111</sup>, esaminando i procedimenti di volontaria giurisdizione contrapponendoli ai procedimenti a cognizione piena, identifica i primi come diretti alla tutela di meri interessi, mentre i secondi come diretti alla risoluzione di rapporti conflittuali tra le parti e riguardanti diritti soggettivi; i provvedimenti

---

<sup>107</sup> M. BARANCA, Art. 473 bis. 71 cpc. – *Contenuto degli ordini di protezione*, in *Codice di Procedura Civile ipertestuale*, a cura di Comoglio L. P. e Vaccarella R., nella versione consultabile nella banca dati One Legale, 2023.

<sup>108</sup> M. A. LUPOI, *op. cit.*, 89.

<sup>109</sup> E. VULLO, *op. cit.*, 982.

<sup>110</sup> Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 25/07/2023, n. 22423.

<sup>111</sup> Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 24/07/2023, n. 22048.

emessi all'interno dei procedimenti di volontaria giurisdizione vengono definiti come privi di contenuto decisorio e definitorio e quindi assoggettati alla disciplina della modifica o revoca in caso di sopravvenienze. Il provvedimento analizzato nel caso di specie dalla suprema corte di Cassazione<sup>112</sup> non rientrava nella mera cura degli interessi delle parti, ma necessitava della risoluzione di un conflitto intersoggettivo e risultava idoneo ad incidere, in maniera stabile e non rivedibile, su diritti soggettivi del minore. Per tali motivi la misura è stata dichiarata ricorribile per Cassazione<sup>113</sup>. Sempre le Sezioni Unite<sup>114</sup> hanno statuito la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti *de potestate*, avendo gli stessi attitudine al giudicato *rebus sic stantibus*, poiché non revocabili o modificabili se non in caso di sopravvenienza di nuovi fatti. Il suddetto ricorso è esperibile nei confronti delle decisioni espresse nei procedimenti di reclamo avverso i provvedimenti emessi in seguito alla prima udienza di comparizione delle parti e quelli di revoca o modifica emanati in corso di causa, nonostante un'interpretazione letterale dell'art. 473-bis.24 c.p.c. indurrebbe ad escludere dall'ambito applicativo i provvedimenti interinali emessi all'esito della prima udienza<sup>115</sup>. Invero, una simile esclusione oltre a rivelarsi irragionevole esporrebbe la norma a possibili censure di costituzionalità<sup>116</sup>. Similmente a quanto previsto per il reclamo, è necessario che le ordinanze impugnate siano sospensive o limitative della responsabilità genitoriale, modificative dell'affidamento o della collocazione dei minori ovvero deliberanti circa l'affidamento degli stessi a soggetti diversi dagli esercenti la responsabilità genitoriale<sup>117</sup>: non sono dunque impugnabili con il ricorso straordinario i provvedimenti strumentali di carattere meramente processuale<sup>118</sup>. Tale previsione si giustifica in forza della natura di detti provvedimenti i quali possono incidere su diritti fondamentali della persona che, se pur modificabili nel corso del procedimento o a definizione del giudizio, rischiano di interferire irreversibilmente rispetto al rapporto tra genitori e figli<sup>119</sup>. La lettera della norma sembrerebbe fare esclusivo riferimento ai provvedimenti positivi e non anche a quelli negativi: un'interpretazione conforme al dettato costituzionale dovrebbe considerare i provvedimenti di rigetto delle misure richieste come

---

<sup>112</sup> Decreto emesso a seguito del reclamo avverso la decisione di rilascio del passaporto nei confronti di un genitore.

<sup>113</sup> A. ARCERI, *op. cit.*, 353.

<sup>114</sup> Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 13/12/2018, n. 32359.

<sup>115</sup> Secondo E. VULLO, *op. cit.*, 982, il rinvio dell'art. 473-bis.24 c.p.c. ai casi di cui al secondo comma non concerne tanto il tipo di ordinanza contro cui si propone reclamo quanto, piuttosto, il contenuto della stessa e conseguentemente ci si riferisce, nuovamente, ai provvedimenti sostanzialmente limitativi della responsabilità genitoriale, modificativi delle condizioni di affidamento o collocazione dei minori, ovvero disponenti l'affidamento degli stessi a soggetti diversi dai genitori.

<sup>116</sup> F. BARBIERI, *op. cit.*, 301.

<sup>117</sup> R. LOMBARDI, *op. cit.*, 525.

<sup>118</sup> Secondo A. ARCERI, *op. cit.*, 353, tra i decreti non impugnabili con ricorso straordinario rientrano, a titolo esemplificativo, i decreti di nomina del curatore speciale, in quanto gli stessi non vengono considerati idonei ad incidere su posizioni di diritto soggettivo delle parti.

<sup>119</sup> Cass. civ., Sez. I, Sent., 23/07/2025, n. 20914.

rientranti nel concetto di misure modificative delle condizioni dell'affidamento e della collocazione dei minori<sup>120</sup>.

Non sono inoltre ricorribili per Cassazione i provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 473-*bis*.39 c.p.c. poiché consistenti in un controllo esterno dell'esercizio della responsabilità genitoriale e non aventi il carattere della definitività. Si tratta di provvedimenti che mirano a risolvere i contrasti nascenti tra i genitori rispetto alle modalità attraverso cui esercitare la responsabilità genitoriale o in ordine all'affidamento dei minori, ovvero emessi in occasione di gravi inadempienze o di condotte pregiudizievoli per la prole, questioni che possono, in ogni momento, essere riproposte con un successivo ricorso dalle parti<sup>121</sup>.

## 7. Conclusioni

Dall'analisi effettuata nei paragrafi precedenti è emerso come la riforma Cartabia abbia conferito al giudice familiare ampia discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti interinali, misure fondamentali nel processo di famiglia, caratterizzato dalla trattazione di diritti, per la maggior parte indisponibili, i quali necessitano di una regolamentazione immediata<sup>122</sup>. Il contenuto di tali provvedimenti non è individuato dalla norma, lasciando al giudice ampio margine di discrezionalità per meglio rispondere alle esigenze del caso concreto: le misure interinali potrebbero pertanto assumere la forma di provvedimenti indifferibili o temporanei e urgenti, ma altresì di ordini di protezione volti a proteggere il soggetto vulnerabile contro eventuali condotte pregiudizievoli di abuso familiare.

Ove i provvedimenti interinali siano rivolti a minori ovvero a maggiorenni portatori di gravi disabilità, possono essere adottati dal giudice anche in via ufficiosa, derogando al principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nonostante il ruolo di spicco affidato all'autorità giudiziaria dalla riforma, è doveroso sottolineare come una simile previsione viene valutata con sfavore da parte della dottrina<sup>123</sup> in quanto pone in essere un'evidente alterazione del principio dispositivo, caposaldo del processo civile. Si ritiene che il provvedimento debba, pertanto, essere debitamente motivato, nell'ipotesi in cui non venga rispettato il disposto dell'art. 112 c.p.c. Il potere del giudice, inoltre, non deve considerarsi privo di limiti: egli non può invero incidere sulla domanda principale, ma unicamente emanare provvedimenti complementari ad essa, quando non richiesti dalle parti. In sostanza, i provvedimenti opportuni che possono essere emessi dall'autorità giudiziaria non possono in alcun modo alterare l'oggetto del processo, neppure facendo leva sulla tutela dei soggetti vulnerabili.

---

<sup>120</sup> G. BUFFONE, *op. cit.*, 872.

<sup>121</sup> A. ARCERI, *op. cit.*, 353.

<sup>122</sup> G. BUFFONE, *op. cit.*, 872.

<sup>123</sup> G. F. RICCI, *op. cit.*, 580.

La possibilità per il giudice di superare i limiti di ammissibilità probatori presenti nel codice civile deve, pertanto, essere soggetta ad un adeguato obbligo di motivazione<sup>124</sup> del provvedimento, e, come espressamente previsto dall'art. 473-*bis*.2 c.p.c., non è ammissibile una violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Conseguentemente il giudice dovrà, nel momento in cui ammette con ordinanza i mezzi di prova, concedere termine per prove contrarie e per le relative repliche<sup>125</sup>.

La disciplina presenta, come si è cercato di ricostruire, molteplici lacune che sarà compito di dottrina e giurisprudenza risolvere, tendendo verso una tutela giurisdizionale basata non solo sulla giustizia, ma altresì sui principi di celerità e certezza.

Marta Azzini  
Dottoranda

---

<sup>124</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 17/06/2004, n. 11353.

<sup>125</sup> G. F. Ricci, *op. cit.*, 581.